



PROVINCIA DI VERONA

Il 5 dicembre 2011

N. di Repertorio 40828

CONTRATTO

ing. Walter Stocco

Atto privato - conferimento professionale, a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale, di collaudo tecnico amministrativo finale e collaudo statico nell'ambito dei lavori di soppressione del passaggio a livello al km 111+055 della linea ferroviaria Mantova-Monselice, in comune di Sorgà, lungo la strada provinciale n. 20A "di Bonferraro"



PROVINCIA DI VERONA

n. 40828 di repertorio provinciale

SCRITTURA PRIVATA

per il conferimento di incarico professionale, a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale, di collaudo tecnico amministrativo finale e collaudo statico nell'ambito dei lavori di soppressione del passaggio a livello al Km 111+055 della linea ferroviaria Mantova-Monselice, in comune di Sorgà, lungo la strada provinciale n. 20/a "di Bonferraro". CIG Z7901C2AA0 - CUP B56G08000090002.

L'anno duemilaundici, il giorno *uno* del mese di *dicembre*
- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ingegner Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT), il 21.03.1961, dirigente provinciale, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione 6 ottobre 2011, numero 4220

e

- l'ingegner Walter Stocco, codice fiscale STCWTR62C10Z401R, nato a Toronto (Canada), il 10 marzo 1962, residente a Castelfranco Veneto (TV), Via Toscana,

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini
Elisabetta Pellegrini

Walter Stocco

n. 2, cap 31033 che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Incaricato”, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida all'ingegner Walter Stocco, che accetta, l'incarico di svolgere la propria attività a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale per collaudo tecnico amministrativo finale e collaudo statico nell'ambito dei lavori di soppressione del passaggio a livello al Km 111+055 della linea ferroviaria Mantova-Monselice, in comune di Sorgà, lungo la strada provinciale n. 20/a “di Bonferraro”.

Articolo 2

(Prestazioni)

1. La Provincia affida all’“Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere le prestazioni di collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e redazione della relazione acclarante nell’ambito dei lavori in parola, in conformità a quanto previsto dalle seguenti norme:
 - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito “regolamento dei contratti pubblici”, ed in particolare il titolo X “collaudo dei lavori”;
 - il decreto del ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 contenente le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

- il decreto del ministero dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 recante le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

- il decreto del ministero per le infrastrutture 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche di costruzione e la relativa circolare esplicativa del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2 febbraio 2009, n. 617;

- la legge regionale n. 27/2003 per quanto compatibile;

- i contenuti del disciplinare-tipo allegato C alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 1032/2005.


2. L'“Incaricato” si impegna a consegnare un originale e due copie degli elaborati alla Provincia di Verona, nella persona dell'architetto Adriano Scappini responsabile unico del procedimento. L'architetto Scappini curerà la trasmissione di una copia degli stessi agli altri enti convenzionati.

3. Ai fini del presente incarico, l'“Incaricato” dichiara di essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti dall'articolo 216 del regolamento dei contratti pubblici e dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 163/2006, di seguito “codice dei contratti pubblici”.

4. L'“Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti della “Provincia”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.

5. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile unico del procedimento dell'opera architetto Adriano Scappini.

il dirigente
ing. *Luisa Pellegini*



Luisa Pellegini

Articolo 3

(Corrispettivo e tempi di esecuzione delle prestazioni)

1. La "Provincia" pagherà all'"Incaricato" il compenso forfetario lordo di euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) al lordo della ritenuta d'acconto per la prestazione oggetto del presente contratto, oltre contributi INPS e IRAP ove dovuti. Il corrispettivo è così ripartito: euro 6.133,99, oltre a contributi INPS e IRAP, per quanto attiene alla prestazione di collaudo tecnico - amministrativo ed euro 4.697,64 oltre a contributi INPS e IRAP, per quanto attiene alla prestazione di collaudo statico; euro 1.168,37 oltre a contributi INPS e IRAP, per quanto attiene alla prestazione di redazione della relazione acclarante.
2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva di euro 14.380,00 (euro quattordicimilatrecentottanta/00) è stata regolarmente impegnata sul bilancio del Comune di Sorgà, per l'esercizio 2011, come da determinazione dirigenziale del 6 ottobre 2011, numero 4220, esecutiva, (impegno n. -----/-----).
3. Il pagamento del corrispettivo di cui al comma 1 avverrà previa presentazione da parte dell'"Incaricato di una nota di addebito, nella quale lo stesso si obbliga ad indicare gli estremi del presente contratto e dell'impegno di spesa.
La nota di addebito deve essere presentata completa di marca da bollo pari ad euro 1,81.
4. La "Provincia" pagherà il corrispettivo all'"Incaricato" entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente di regolare nota di addebito alle seguenti scadenze:
 - per il collaudo tecnico amministrativo finale l'80% del corrispettivo ad emissione della relazione sugli atti del collaudo definitivo, il 20% contestualmente al pagamento della relazione acclarante;

- per la redazione della relazione acclarante a seguito della validazione della stessa da parte del rup e, comunque, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa alla Provincia di Verona;

- per il collaudo statico in un'unica soluzione ad emissione degli atti concernenti il medesimo.

5. L' "Incaricato" si impegna da parte sua:

- a consegnare al responsabile unico del procedimento le relazioni di visita di collaudo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di visita;

- a consegnare alla Provincia di Verona le relazioni finali di collaudo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte del responsabile unico del procedimento di tutta la documentazione indicata come necessaria dalla normativa in materia;

- a consegnare la relazione acclarante entro 30 giorni dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del procedimento.

6. Le Parti concordano, come consentito dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nelle misura del 8,25% (ottovirgolaventicinque per cento) il saggio degli interessi di mora.

7. La "Provincia" predisporrà gli atti di liquidazione, mentre il Comune di Sorgà effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere.

8. Il Comune di Sorgà trasmetterà all' "Incaricato" gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa al seguente indirizzo: Castelfranco Veneto, Via Toscana, n. 2, cap 31033.

Articolo 4

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)



il dirigente
ing. *Elisabetta Pellegrini*

Redatto

1. L'“Incaricato” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e/o integrazioni, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. In particolare l'“Incaricato”, si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relativi all'incarico oggetto del presente contratto sul conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la Società Poste italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) a comunicare alla “Provincia” entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Articolo 5

(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 6), la “Provincia” applicherà una penale dell'uno (1) per mille, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, da applicarsi sul corrispettivo netto relativo alle singole prestazioni eseguite in ritardo, fino al massimo del 10% del corrispettivo e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. L'“Incaricato”, in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l'importo di euro 1.200,00 (euro milleduecento/00).

Articolo 6

(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Incaricato;
- commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.


2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'Incaricato".

5. Se l'Incaricato" responsabile delle prestazioni sarà temporaneamente sospeso dall'albo professionale, il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui al

il dirigente
ing. Lucrezia Pellegrini



PROVINCIA DI VARESE

Cedano

comma 2, se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l'esecuzione del contratto stesso.

6. L'“Incaricato”, si obbliga a comunicare alla “Provincia” l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale emessi a suo carico entro cinque giorni dall'adozione degli stessi.

7. In caso di risoluzione del contratto all'“Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.

8. L'“Incaricato” prende atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art 6 della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

Articolo 7

(Recesso dell'“Incaricato”)

1. Se il “Professionista” recederà dal contratto senza giusta causa, la “Provincia” avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla “Provincia” ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ivi compreso quello per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

Articolo 8

(Controversie e foro competente)

1. La “Provincia” e l'“Incaricato” decidono che tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto e che non potranno essere definite a livello bonario, saranno decise dal giudice ordinario.

2. Il foro competente è quello di Verona.

Articolo 9

(Incompatibilità)

1. L' "Incaricato" dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".

In particolare egli dichiara che nell'ultimo triennio non ha avuto alcun rapporto di lavoro o consulenza con le ditte Edilbasso spa di Loreggia (PD) (ditta appaltatrice iniziale), Faber Costruzioni srl di Padova (ditta appaltatrice subentrata a seguito di affitto di ramo d'azienda) e Capiluppi Enzo srl di Curtatone (MN) (ditta subappaltatrice), coinvolte nell'esecuzione dei lavori inerenti l'opera pubblica in questione.


2. L' "Incaricato" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.

3. L' "Incaricato" dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.



4. La "Provincia" dichiara di avere ottenuto l'autorizzazione al conferimento dell'incarico di cui trattasi da parte dell'Ente di appartenenza dell' "Incaricato", come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche". Il documento inviato da Arpav-sede regionale di Padova, è acquisito al protocollo della Provincia al numero 119737 del 10 novembre 2010

Articolo 10

(Spese contrattuali)



il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell' "Incaricato", come previsto dall'articolo 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

Articolo 11

(Normativa fiscale - registrazione)

1. La presente scrittura privata di prestazione di lavoro autonomo occasionale sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)



1. Relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Michele Miguidi - dirigente del servizio contratti pubblici e patrimonio e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area funzionale programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".


2. All'Incaricato saranno riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 13


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina l'"Incaricato", che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. L'"Incaricato" si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite a tal fine dal responsabile provinciale per la vigilanza sull'esecuzione del presente contratto.
3. L'"Incaricato" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

 il dirigente
La "Provincia" *betta Pellegrini*


L'"Incaricato"


L'"Incaricato" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Corrispettivo e tempi di esecuzione delle prestazioni), articolo 6 (clausola risolutiva espressa), articolo 7 (recesso dell'incaricato) articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9 (incompatibilità), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

L'"Incaricato"


L'anno duemilaundici il giorno cinque (05) del mese di dicembre il sottoscritto segretario generale dr. Giuseppe Giuliano ha iscritto la presente scrittura privata al numero 40828 del Repertorio dei contratti della Provincia.

Il segretario generale
dr. Giuseppe Giuliano
